

Avvocato
Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli
 Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli
 Tel. e Fax 081-4206164
 e-mail studioassociatoborselli@gmail.com
 PEC studioborselli@pec.it

TRIBUNALE DI NOLA
Sez. Esecuzione Immobiliari
Esecuzione Immobiliare R.G. n. [REDACTED]
G.E. dott.sa Miriam Valenti

Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, II co., c.p.c.
con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva

Per la [REDACTED] s.r.l. unipersonale, p.i.v.a. [REDACTED], con sede in [REDACTED] al [REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t. sig. [REDACTED] nato il [REDACTED] in [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa nella presente procedura esecutiva dall'avvocato **Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli** (C.F. DMBDRD71E22F839L - fax 081.4206164, posta elettronica certificata studioborselli@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, giusta procura già in atti;

- *parte esecutata*

CONTRO

La sig.ra [REDACTED], con l'avv. [REDACTED],

- *creditore procedente*

* * * * *

PREMESSO

- **che** su impulso della sig.ra [REDACTED] è stata illegittimamente introdotta nei confronti della odierna opponente la procedura esecutiva *de qua*, avente ad oggetto alcuni beni di sua proprietà, meglio specificati nell'atto di pignoramento e che per brevità si abbiano in questa sede per integralmente trascritti e riportati;

- **che il presunto credito** di € 240.000,00 vantato dalla sig.ra [REDACTED], fondato sull'atto di compravendita (*all. 1*) stipulato in data [REDACTED] per atto del notar [REDACTED] in [REDACTED], e registrato al numero di rep. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] è **inesistente**, in quanto,



come sarà meglio specificato infra, lo stesso è stato ceduto, in pari data, da parte della medesima alla società [REDACTED];

- **che** la cessione del predetto credito è avvenuta a fronte dell'acquisto della sig.ra [REDACTED] di un appartamento facente parte di un edificio residenziale a costruirsi da parte della [REDACTED] sull'appezzamento di terreno sito in [REDACTED], riportato nel catasto terreni del predetto comune al foglio n. [REDACTED] particelle n. [REDACTED];

- **che** infatti, contestualmente alla stipula del suddetto atto notarile (*all. 1*), la signora [REDACTED] sottoscriveva, sempre in data 08.02.2013, con la società [REDACTED] s.r.l., p.iva [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] in [REDACTED] 1, un **“contratto di vendita”** (*all. 2*), nelle forme di una scrittura privata, con cui acquistava dalla predetta venditrice un appartamento facente parte di un edificio residenziale a costruirsi sul terreno venduto alla [REDACTED] s.r.l., prevedendo all'art. 5 che *“il prezzo è a misura ed è stato dalle parti convenuto in complessive € 290.000,00 (duecentonovantamila/00) oltre IVA così regolato: [REDACTED] fin d'ora chiede di pagare ai sensi dell'art. 1197 del c.c. la somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila), con credito vantato nei confronti della [REDACTED] in virtù della compravendita del [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] fin da ora accetta, tale credito; mentre la restante somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sarà pagata con assegno non trasferibile entro il [REDACTED] il tutto oltre IVA come per legge”*;

- **che** il contratto di vendita suddetto (con contestuale cessione del credito) veniva sottoscritto, per conoscenza ed accettazione, anche dalla [REDACTED], quale debitore ceduto dalla sig.ra [REDACTED];

- **che, con la cessione del credito e l'accettazione anche della [REDACTED]** non sussiste quindi alcun diritto di credito della sig.ra [REDACTED] nei confronti dell'odierna opponente, con conseguente mancanza assoluta di un titolo esecutivo che legittimi la prosecuzione della procedura esecutiva *de qua*, e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo: *nulla executio sine titulo*;

- **che** la sottoscrizione del predetto contratto di vendita con contestuale cessione del credito da parte della [REDACTED] è stata dalla stessa riconosciuta, come risulta dall'allegato ricorso per sequestro conservativo datato 8.3.2018 (*all. 3*) e depositato dalla stessa innanzi al Tribunale di Nola (cfr. pag. 2, punto n. 3, del predetto ricorso) intentando il giudizio recante R.G. n. [REDACTED], e successivamente rigettato in data 10.04.2018 (*all. 4*);



- **che** pertanto l'unica ad oggi a vantare un diritto di credito nei confronti della [REDACTED] (debitore ceduto) è al più la [REDACTED] (cessionario) e non certo la signora [REDACTED] (cedente), in rispetto del principio, espresso con il brocardo "*cessionarius utitur iure cedentis*" (il cessionario si avvale del diritto che aveva il cedente);

- **che** infatti "*per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione...*" (Cass. civ., sent. n. 16383/2006);

- **che** "*la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto...*" (Cass. civ., sent. n. 7919/2004);

- **che** il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "*ex tunc*", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa;

- **che** nel caso *de quo* sussistono inoltre le condizioni per sospendere la procedura esecutiva *de qua*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e *periculum in mora*;

- **che** infatti l'adito G.E. non potrà non tenere presente che la prosecuzione della procedura nelle more del giudizio di merito, oltremodo illegittima, alla luce di quanto suesposto, determinerebbe per la società esecutata un danno grave ed irreparabile, oltre quelli già creati, stante il rischio di una perdita economica considerevole in conseguenza della subita espropriazione;

- **che** l'importanza per il giudice competente di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo o a bloccarlo risulta necessario per evitare la produzione di un danno grave ed irreparabile per la parte opponente;

- **che** la presente opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. è tempestiva, non essendo stata ordinata né la vendita, né l'assegnazione dei beni pignorati, e sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c. (per completezza difensiva, avviso che non si rinviene nell'atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c.);



- **che** sussistono nel caso *de quo* presupposti per la condanna della parte opposta *ex art.* 96 c.p.c., accertata l'inesistenza del diritto di parte creditrice per cui è stata eseguita l'esecuzione forzata, che ha agito senza la normale prudenza con risarcimento del danno cagionato all'odierna opponente, della cui quantificazione ci si rimette alle determinazioni del giudice in via equitativa;

- **che** *“ai fini della quantificazione del danno peraltro non è necessario che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso, tenendo conto che la Corte di cassazione, che ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può far riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente” (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 448 del 13 giugno 1995);*

* * * * *

Tanto premesso, la [REDACTED] uninominale, in persona del legale rapp.te p.t. sig. [REDACTED], *ut supra* rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, che, previa sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte*, e previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 618 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. In via preliminare, sospendere la procedura esecutiva *de qua*;
2. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della sig.ra [REDACTED] nei confronti della opponente, per tutti i motivi suindicati;
3. Per l'effetto, dichiarare inefficace l'atto di pignoramento per mancanza di un titolo esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva *de qua*;
4. Condannare la sig.ra [REDACTED] al risarcimento danni *ex art.* 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa da parte del G.E.;
5. Condannare la parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente fase di giudizio, con attribuzione.



Si dichiara che per il presente giudizio incidentale è esente da contributo unificato trattandosi di fase cautelare.

Salvo ogni altro diritto.

Napoli, 20 gennaio 2020

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

all. 1: atto di compravendita stipulato tra la sig.ra Romano Maria e la SA.LU.TO s.r.l. in data 08.02.2013 per atto del notar Giammario Angelino in Napoli - registrato al numero di rep. 14968 e racc. n. 11492;

all. 2: atto di vendita e di contestuale cessione del credito sottoscritto in data 08.02.2013 tra la sig.ra Romano Maria, la ENERGY CITY s.r.l. e per accettazione dalla SA.LU.TO s.r.l.

all. 3: ricorso per sequestro conservativo intentato dalla sig.ra Romano – Tribunale di Nola R.G. n. 1753/2018

all. 4: provvedimento di rigetto del sequestro conservativo del 10.4.2018

